

Rottamazione-quinquies: nuova definizione agevolata 2026. Debiti ammessi, domanda e scadenze (Fonte: <https://www.edotto.com/> 21 gennaio 2026)

In questo articolo:

- [Cos'è la rottamazione-quinquies e cosa prevede la legge di Bilancio 2026](#)
- [Modalità di pagamento delle somme dovute](#)
- [Come presentare la domanda: area riservata e area pubblica](#)
- [Comunicazione delle somme dovute ed esito della domanda](#)
- [Prospetto informativo: come ottenerlo e a cosa serve](#)
- [Principali FAQ di AdeR sulla Rottamazione-quinquies](#)

Tutto è pronto per la **nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione**, prevista dalla [Legge di Bilancio 2026 \(Legge n. 199/2025\)](#).

Con [comunicato stampa del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle entrate-Riscossione \(AdeR\)](#) ha ufficialmente dato avvio alla **quinta edizione della rottamazione delle cartelle**, nota come **Rottamazione-quinquies**.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia sono già disponibili le modalità operative e il servizio telematico per la **presentazione della domanda di adesione**, che deve essere trasmessa esclusivamente **online entro il 30 aprile 2026**. Contestualmente, [AdeR ha pubblicato anche le Faq ufficiali](#), finalizzate a chiarire l'ambito applicativo della misura, le modalità di pagamento e le cause di decadenza.

Di seguito una guida operativa su ambito applicativo, modalità di adesione e pagamenti.

Cos'è la rottamazione-quinquies e cosa prevede la legge di Bilancio 2026

La **Rottamazione-quinquies**, introdotta dalla [Legge di Bilancio 2026](#), è una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione che consente ai contribuenti di estinguere determinati debiti iscritti a ruolo versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, nonché quelle maturate per rimborso spese di notifica e di eventuali procedure esecutive, senza corrispondere sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora, aggio di riscossione e sanzioni civili sui crediti di natura previdenziale. Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture**, la definizione opera limitatamente allo **stralcio degli interessi**, comunque denominati, e dell'**aggio**, restando **dovuto l'importo della sanzione principale**.

L'ambito oggettivo della misura riguarda i **carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023** derivanti esclusivamente:

- **dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali**, a seguito dei controlli automatici e formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 e articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/1972),

- dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- nonché dalle citate **sanzioni stradali**.

Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, se riconducibili a tali fattispecie, anche i **debiti già inclusi nelle precedenti tre rottamazioni o nel saldo e stralcio** per i quali si è verificata la decadenza, oltre ai carichi già oggetto della Rottamazione-quater e della relativa riammissione, qualora al 30 settembre 2025 non risultino regolarmente versate tutte le rate scadute; sono invece **esclusi** i debiti già inseriti in piani della rottamazione-quater per i quali, entro la medesima data, il pagamento risulta integralmente effettuato, nonché i debiti derivanti da attività di accertamento e quelli affidati alla riscossione da enti locali e regioni, come la Tari comunale e il bollo auto.

Rispetto alla Rottamazione-quater, la nuova definizione agevolata presenta quindi un perimetro applicativo più selettivo, limitato a specifiche tipologie di carichi, ma introduce una rateazione significativamente più ampia, consentendo il pagamento in un’unica soluzione oppure in fino a 54 rate bimestrali in nove anni, con prima o unica rata in scadenza il 31 luglio 2026, configurandosi come uno strumento di regolarizzazione meno esteso nei contenuti ma più flessibile sotto il profilo temporale.

Vantaggi della definizione agevolata

La rottamazione-quinquies consente l’estinzione dei debiti mediante il pagamento:

- del solo capitale residuo;
- delle spese per procedure esecutive eventualmente avviate;
- dei diritti di notifica.

Non sono dovuti:

- sanzioni;
- interessi iscritti a ruolo;
- interessi di mora;
- aggio di riscossione;
- sanzioni civili sui crediti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative del Codice della strada, restano dovute esclusivamente le somme a titolo di capitale, mentre sono stralciati gli interessi, comunque denominati, e l’aggio.

Modalità di pagamento delle somme dovute

La Rottamazione-quinquies consente ai contribuenti di scegliere tra il **pagamento in un’unica soluzione** oppure il **pagamento rateale**, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 199/2025 e precisato da Agenzia delle entrate-Riscossione. In caso di pagamento in unica soluzione, l’importo complessivamente dovuto deve essere versato entro il 31 luglio 2026. In alternativa, è ammessa la

rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite su un arco temporale di nove anni, rappresentando una delle principali novità rispetto alla Rottamazione-quater.

Le rate sono di pari importo e ciascuna non può essere inferiore a 100 euro, fatta salva l'ipotesi di debiti complessivi di importo inferiore, per i quali il pagamento è consentito esclusivamente in un'unica soluzione, o di definizioni che non comportano somme da versare.

Sulle somme oggetto di rateazione sono dovuti interessi al tasso annuo del 3%, calcolati a decorrere dal 1° agosto 2026.

NOTA BENE: La definizione agevolata perde efficacia in caso di mancato o insufficiente versamento della prima rata o della rata unica, ovvero di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, con conseguente ripristino integrale del debito residuo secondo le regole ordinarie.

Come presentare la domanda: area riservata e area pubblica

Le modalità operative per aderire alla Rottamazione-quinquies sono state definite da AdeR, che ha attivato sul proprio portale istituzionale una procedura telematica dedicata.

NOTA BENE: La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026, accedendo alla sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” del sito www.agenziaentreriscossione.gov.it.

In fase iniziale, il contribuente è chiamato a scegliere il canale di invio, optando tra area riservata e area pubblica, in base alle proprie modalità di accesso e alle informazioni di cui dispone. La scelta tra una delle due aree non incide sull'esito della domanda, ma solo sulle modalità di compilazione.

Area riservata

La presentazione in area riservata avviene tramite autenticazione con Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) e, per professionisti e imprese, anche mediante le credenziali dell'Agenzia delle entrate.

In questo caso, il servizio propone automaticamente l'elenco dei soli carichi definibili, consentendo di selezionare direttamente le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito Inps da includere nella domanda, senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento; prima dell'invio è obbligatorio indicare la modalità di pagamento, in unica soluzione oppure rateale, nel rispetto del limite minimo di 100 euro per ciascuna rata previsto dalla legge.

Area pubblica

In alternativa, la domanda può essere presentata tramite l'area pubblica, senza credenziali di accesso, compilando l'apposito form online e allegando la documentazione di riconoscimento; in tale modalità, il contribuente deve indicare autonomamente i numeri identificativi delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito Inps che intende definire, specificare la modalità di pagamento prescelta e fornire un indirizzo e-mail ordinario (non PEC) per le comunicazioni.

La procedura prevede l'invio di una prima e-mail di presa in carico e, successivamente, la convalida della richiesta tramite link da utilizzare entro i termini indicati dal sistema; una volta completata la verifica della documentazione, AdeR trasmette la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026), scaricabile entro cinque giorni.

Comunicazione delle somme dovute ed esito della domanda

L'Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la **Comunicazione delle somme dovute**, documento fondamentale ai fini del perfezionamento della Rottamazione-quinquies, attraverso il quale viene **notificato l'esito della domanda di adesione**. La comunicazione contiene il **dettaglio degli importi da versare** per la definizione agevolata, il **piano di pagamento prescelto** dal contribuente - in unica soluzione oppure rateale - nonché i **moduli di versamento necessari** per effettuare i pagamenti alle scadenze previste. **Il primo versamento, o il versamento in unica soluzione, deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.**

In caso di **pagamento rateale**, la Comunicazione riporta il **calendario** completo delle scadenze:

- la **prima, la seconda e la terza rata** scadono rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla **quarta alla cincquantunesima rata**, le scadenze sono fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
- le **ultime tre rate** sono infine previste il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Il rispetto puntuale delle scadenze indicate nella Comunicazione delle somme dovute è condizione essenziale per mantenere i benefici della definizione agevolata, secondo le regole di decadenza previste dalla normativa vigente.

Prospetto informativo: come ottenerlo e a cosa serve

Per agevolare le valutazioni preliminari in vista dell'adesione alla Rottamazione-quinquies, Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione uno **specifico servizio di richiesta del prospetto informativo**, documento che consente al contribuente di conoscere in anticipo quali carichi rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata e l'importo dovuto in misura agevolata.

Il prospetto riporta, in particolare, l'elenco dei carichi definibili e il quantum da versare al netto di sanzioni, interessi e aggio, secondo le regole previste dalla legge n. 199/2025.

Vi sono a disposizione **due modalità alternative per ottenere il Prospetto informativo**: la richiesta può essere effettuata sia in area riservata sia in area pubblica del sito

www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In **area riservata**, accedendo alla sezione “Definizione agevolata” e compilando l’apposita schermata, il sistema invia entro le successive 12 ore una e-mail all’indirizzo indicato, contenente il link per il download del prospetto, che resta disponibile per cinque giorni.

In **area pubblica**, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento; in questo caso, dopo la convalida della richiesta e la presa in carico da parte degli uffici, qualora la documentazione risulti corretta, il contribuente riceve una e-mail con il link per scaricare il prospetto, anch’esso disponibile per cinque giorni dalla ricezione.

NOTA BENE: Il prospetto informativo non costituisce domanda di adesione, ma rappresenta uno strumento di supporto essenziale per verificare preventivamente la convenienza e l’ammissibilità alla definizione agevolata.

Principali FAQ di AdeR sulla Rottamazione-quinquies

A integrazione delle disposizioni normative e delle istruzioni operative, [Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato una serie di FAQ ufficiali](#) volte a chiarire i principali aspetti applicativi della Rottamazione-quinquies. I chiarimenti riguardano, in particolare, l’ambito dei debiti definibili, le esclusioni previste dalla legge, gli effetti della presentazione della domanda e le regole in materia di pagamenti e decadenza.

Di seguito si riepilogano, in forma schematica, i chiarimenti di maggiore interesse operativo.

Domanda	Chiarimento fornito da AdeR
Qual è l’ambito applicativo della rottamazione-quinquies?	Sono definibili i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate ma non versate, contributi Inps non richiesti a seguito di accertamento e sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.
Quali debiti sono esclusi dalla definizione agevolata?	Sono esclusi tutti i debiti diversi dalle fattispecie ammesse, compresi quelli derivanti da attività di accertamento e i carichi affidati da enti locali e regioni (ad esempio Tari comunale e bollo auto).
Le multe per violazioni del Codice della strada elevate dai Comuni rientrano nella rottamazione?	No. La rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente le sanzioni stradali irrogate dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture), restando escluse quelle elevate dalla polizia locale dei Comuni.
È necessario presentare una domanda per aderire?	Sì. L’adesione richiede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda?	AdeR invia entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute, con l’esito della domanda, l’importo complessivo, il piano di

Domanda	Chiarimento fornito da AdeR
	pagamento e i moduli di versamento; in caso di diniego, vengono indicate le motivazioni.
Quali effetti produce la domanda sulle azioni di riscossione?	Per i debiti definibili, non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguono quelle già avviate, salvo che sia già intervenuto il primo incanto con esito positivo; restano fermi e ipoteche già iscritti.
Come avvengono i pagamenti?	È possibile pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali in nove anni; ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di rateazione, si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Quando si decade dalla rottamazione-quinquies?	La decadenza si verifica in caso di mancato o insufficiente pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, con perdita dei benefici e ripresa delle ordinarie attività di riscossione.

Allegati

[AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - COMUNICATO STAMPA DEL 20 GENNAIO 2026](#) (PDF)

[AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - FAQ DEL 20 GENNAIO 2026](#) (PDF)